

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. ____ del ____/____/____

Oggetto: Contratto Attuativo Specifico di Accordo quadro con un solo operatore economico relativo servizi professionali per lo svolgimento delle attività di verifica indipendente finalizzate a comprovare il pieno ed effettivo raggiungimento dei target PNRR relativi alle iniziative in overbooking delle Case della Comunità (CdC) e degli Ospedali di Comunità (OdC) afferenti all'ASL n. 8 Cagliari. CPV 71600000-4 CIG DERIVATO.....

L'anno 2026, giorno e luogo della sottoscrizione in calce, tra:

l'Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari, in forza della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede legale in Ospedale Marino, viale Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 , d'ora innanzi per brevità **"Committente"**,

e

Il professionista_____, nato a _____ il //, domiciliato, ai fini del presente contratto in via_____, CF_____, P.IVA_____ ove dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente atto, in seguito denominato **"Affidatario"**.

PREMESSO

- Che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato nominato Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di accordo quadro con un solo operatore economico inerente i servizi professionali per lo svolgimento delle attività di verifica indipendente _____ dipendente in forza a tempo indeterminato alla S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio della Committente

	- che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta la procedura	
	di affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1 lettera b) e dell'art. 59 D.lgs	
	36/2023 per l'affidamento dell'accordo quadro con un solo operatore economico	
	avente ad oggetto servizi professionali per lo svolgimento delle attività di verifica	
	indipendente finalizzate a comprovare il pieno ed effettivo raggiungimento dei target	
	PNRR relativi alle iniziative in overbooking delle Case della Comunità (CdC) e degli	
	Ospedali di Comunità (OdC) afferenti all'ASL n. 8 Cagliari.	
	- che la procedura è stata radicata sul portale Net4market avendo quale valore	
	dell'appalto per accordo quadro la somma massima spendibile di € ;	
	- che l'operatore economico, invitato alla presentazione dell'offerta sul portale, ha	
	avanzato la sua offerta economica offrendo un ribasso sull'intero importo spendibile	
	nella misura del % da valersi quale ribasso fisso per ciascun contratto attuativo;	
	- la copertura di ciascun contratto attuativo verrà distintamente individuata ed	
	attribuita in sede di attivazione del predetto;	
	- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata disposta l'affidamento	
	dell'accordo de quo in favore dell'appaltatore in epigrafe;	
	- che la Stazione appaltante intende avvalersi del detto Accordo quadro, affidando al	
	professionista così individuato i servizi di servizi professionali per lo svolgimento delle	
	attività di verifica indipendente con riferimento ai seguenti interventi, classificabili in	
	lotti:	
	1)	
	2)	
	3)	
	4)	
	Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e costituite,	

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Disposizioni Generali del contratto attuativo

Tutte le normative vigenti, i provvedimenti amministrativi richiamati e le premesse in fatto e in diritto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’Affidatario dichiara e garantisce il possesso dei requisiti professionali, delle competenze tecniche e dei titoli necessari per i servizi in oggetto.

Vengono qui espressamente confermate e ribadite tutte le clausole dell’Accordo Quadro se ed in quanto compatibili.

Art. 2. Oggetto del contratto attuativo

La Committente affida all’Appaltatore, l’esecuzione dei servizi di ingegneria strutturale relativi ai seguenti interventi:

1)

2)

3)

4)

alle medesime condizioni tecniche ed economiche già disciplinate nell’Accordo Quadro de quo.

Si intendono comunque ricomprese nell’accordo quadro tutte quelle attività necessarie, propedeutiche o comunque funzionali alla esecuzione delle prestazioni a regola d’arte e secondo la migliore scienza ed esperienza nel finale perseguimento del fine pubblico e la osservanza dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

L’Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguirle a regola d’arte, tutte le prestazioni indicate nell’allegato capitolato prestazionale, avendo massima cura e diligenza nel rendere il servizio finito e completo

	L’Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni con piena autonomia organizzativa,	
	utilizzando mezzi, strumenti e risorse proprie e assumendosi integralmente i relativi	
	rischi professionali e organizzativi.	
	L’Affidatario potrà avvalersi della propria struttura operativa per le attività di	
	supporto, in particolare durante le fasi di sopralluogo, rilievo, indagine e raccolta dati,	
	fermo restando che egli ne mantiene la responsabilità diretta, esclusiva e personale	
	sotto ogni profilo tecnico, organizzativo e professionale.	
	Art. 3. Importo contrattuale e durata del contratto attuativo	
	L’importo contrattuale per ciascuna delle prestazioni qui commesse e nel pieno	
	rispetto dell’Accordo quadro è il seguente:	
	1)	
	2)	
	3)	
	4)	
	Le parti danno atto che il ribasso percentuale dell’accordo quadro nella misura del	
	% sarà applicato alle parcelle composta in ottemperanza al D.M. 17/6/2016 e	
	determinerà l’importo effettivo del presente contratto attuativo.	
	I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali è pari a zero,	
	ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008 e pertanto non viene redatto ed	
	acquisito il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in precisa dipendenza della	
	natura dell’appalto e della sua insensibilità alle interferenze.	
	Sono da escludersi rischi di interferenze con la ordinaria attività della Stazione	
	appaltante, che dovranno rigorosamente venire prevenuti e comunque impediti.	
	La durata del presente accordo attuativo viene così scadenziata:	
	1)	

	2)	
	3)	
	4)	
	L'appaltatore dichiara di avere ben compreso, impegnandosi in tal senso, di non	
	avere nulla da pretendere a fronte di prestazioni non richieste o di somme non	
	consumate, e di avere esclusivamente diritto al corrispettivo effettivamente	
	maturato a fronte di prestazioni effettivamente richieste e svolte a regola d'arte.	
	Il Committente potrà disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023, nelle more della stipulazione dei	
	contratti attuativi previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.	
	L'Affidatario, nello svolgimento delle singole prestazioni, si impegna a rispettare	
	rigorosamente le scadenze e i tempi di esecuzione indicati nel Capitolato Speciale	
	Prestazionale (CSP).	
	L'inosservanza dei termini, quando imputabile esclusivamente all'Affidatario,	
	comporta l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, restando	
	comunque salva la facoltà del Committente di agire per il risarcimento degli ulteriori	
	danni subiti.	
	L'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni nei tempi e con le modalità stabilite	
	dalla Stazione appaltante, conformemente alle disposizioni impartite e ai documenti	
	progettuali approvati.	
	Precisazioni:	
	a) I termini contrattuali sono espressi in giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data	
	della formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del	
	contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di affidamento. Il rispetto dei	
	termini sarà valutato a partire dal formale e completo deposito presso il Committente	

	degli elaborati previsti per ciascuna fase dell'incarico.	
	b) Le scadenze temporali non comprendono eventuali ritardi derivanti da prestazioni	
	o attività non rientranti nell'oggetto dell'incarico, ovvero da eventi non imputabili	
	all'Affidatario.	
	c) L'Affidatario può richiedere la sospensione delle prestazioni qualora sussistano	
	circostanze specifiche che impediscano la regolare esecuzione dell'incarico, ai sensi	
	del Codice dei Contratti e di quanto previsto nel Capitolato Tecnico-Prestazionale.	
	La sospensione è disposta dal Committente mediante apposito verbale, sottoscritto	
	dall'Affidatario.	
	Al venir meno delle cause della sospensione, è redatto verbale di ripresa, contenente	
	il nuovo termine contrattuale aggiornato.	
	In caso di particolari difficoltà o ritardi sopravvenuti, il Committente può concedere	
	motivata proroga, al fine di assicurare la qualità e il buon esito dell'incarico.	
	Qualora siano richieste prestazioni aggiuntive o variazioni, i termini di esecuzione	
	saranno conseguentemente aggiornati.	
	È ammessa la revisione dei prezzi esclusivamente nei termini e con le modalità	
	previste dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto del DM 30/3/2026.	
	Art. 5 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia	
	del contratto e clausola di rinegoziazione.	
	L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e	
	della conformità delle prestazioni a quanto previsto nel presente contratto e nel	
	Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).	
	Qualsiasi variazione, sospensione o modifica delle prestazioni deve essere	
	formalizzata mediante atto scritto, firmato dal RUP. In difetto, ogni danno, maggior	
	onere, ritardo o altro pregiudizio derivante dall'esecuzione delle prestazioni sarà a	

	esclusivo carico dell’Affidatario.	
	A norma dell’art. 9 Dlgs 36/2023 qualora sopravvengano circostanze straordinarie	
	non prevedibili, avulse dalla normale alea contrattuale, che comportino uno squilibrio	
	rilevante all’originale assetto contrattuale, la parte svantaggiata che non abbia	
	assunto volontariamente il relativo rischio ha diritto alla rinegoziazione secondo	
	buona fede, nei limiti, modi e forme dell’art. 9 D.lgs 36/2023.	
	Art. 6. Oneri a carico del committente	
	Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario tutte le informazioni, i documenti	
	e i dati in proprio possesso necessari per l’espletamento dell’incarico e a garantire la	
	gestione dei rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori coinvolti nella	
	procedura.	
	In particolare, il Committente si impegna a:	
	a) Fornire gli elaborati di progetto disponibili e, ove pertinenti all’intervento,	
	eventuali ulteriori elaborati presenti nella banca dati dell’Amministrazione;	
	b) Convocare le necessarie riunioni di coordinamento con i diversi soggetti	
	coinvolti nella procedura;	
	c) Garantire, su richiesta dell’Affidatario e sotto la propria responsabilità,	
	l’accesso libero alle aree e/o ai fabbricati interessati dall’incarico per l’intera	
	durata dello svolgimento delle prestazioni. L’Affidatario potrà avvalersi, sotto	
	la propria responsabilità, di eventuali collaboratori per l’esecuzione dei	
	sopralluoghi ritenuti necessari.	
	La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato	
	espletamento delle attività di competenza del Committente comporterà la	
	sospensione dei termini contrattuali.	
	Art. 7. Obblighi e oneri a carico dell'affidatario	

	Agli effetti del presente contratto, l'incarico comprende l'esecuzione di tutte le	
	attività, prestazioni ed elaborati necessari a garantire il completo e corretto	
	adempimento del contratto, in conformità alle disposizioni normative e	
	regolamentari vigenti, nonché alle prescrizioni tecniche e amministrative applicabili.	
	L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai	
	sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il	
	conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla	
	Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento	
	degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi	
	ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli	
	organi della SA.	
	L'Affidatario si impegna a redigere report periodici di avanzamento delle attività	
	commesse, con separata indicazione per ciascuno degli interventi con evidenza delle	
	criticità e degli esiti delle verifiche effettuate.	
	Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per partecipare a riunioni	
	collegiali indette dal RUP ritenute necessarie al fine del corretto svolgimento della	
	prestazione. Sono altresì a carico dell'Affidatario le spese del presente atto e	
	conseguenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei	
	pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dalla ASL	
	8. Sono a carico della ASL 8 le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo ed	
	eventuale rivalsa INPS.	
	L'Affidatario nell'esecuzione del servizio dovrà:	
	– svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico	
	Prestazionale;	
	– svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse	

		necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;	
		– dotare il personale collaboratore impiegato, di tutta la strumentazione e	
		documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio in tutta sicurezza,	
		sollevando l’ASL 8 CA da responsabilità in ordine al personale dell’Affidatario.	
		– osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo,	
		saranno predisposte e comunicate dall’ASL 8 CA, per il tramite del RUP;	
		– comunicare tempestivamente all’ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria	
		struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della prestazione, indicando	
		analiticamente le variazioni intervenute;	
		– mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta	
		elettronica;	
		– farsi carico delle spese dei bolli;	
		– ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi	
		derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di	
		lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, assumendo	
		a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali,	
		nonché gli obblighi di tracciabilità.	
		L’Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non divulgazione di	
		dati e informazioni di cui venga a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico. Tutta	
		la documentazione prodotta resta di esclusiva proprietà della Committente.	
		Art. 8 Clausole sociali	
		L’affidatario è libero professionista ed agisce in forma diretta ed individuale, talchè	
		dichiara di non essere soggetto all’applicazione delle clausole sociali.	
		Art. 9 Divieto di cessione del contratto. Divieto di subappalto	
		Il presente accordo non potrà essere ceduto, sotto comminatoria di nullità assoluta.	

	E' ammessa la sola cessione dei crediti derivanti, se del caso, dai contratti attuativi ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 120 D.lgs 36/2023 e allegato II.14, art. 6, purchè	
	preventivamente notificata ed accettata dalla Committente.	
	E' altresì escluso il subappalto.	
	Art. 10. Penali	
	Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti nei singoli contratti attuativi e/o	
	relativi capitolati prestazionali, il RUP di riferimento ne darà formale avviso mediante	
	comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).	
	Entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Affidatario potrà	
	presentare nota giustificativa e/o richiesta motivata di proroga.	
	Se le motivazioni presentate non risultassero idonee, il RUP potrà negare la proroga	
	e applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare di ritardo	
	rispetto al termine previsto, fino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo	
	contrattuale, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale	
	maggior danno	
	Le penali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla fase o attività oggetto del	
	ritardo e potranno essere trattenute in sede di liquidazione delle competenze.	
	Le penali non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'Affidatario,	
	eventi di forza maggiore debitamente comprovati o circostanze riconducibili al	
	Committente o a soggetti terzi.	
	Se l'ammontare complessivo delle penali raggiunge il limite del 10% dell'importo	
	contrattuale, il Committente potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.	
	In caso di inadempimenti o errori nell'espletamento delle attività, il Committente,	
	tramite il RUP, potrà intimare all'Affidatario, mediante nota formale trasmessa via	

	PEC, di adempiere entro un termine perentorio di trenta (30) giorni, sospendendo nel	
	frattempo i pagamenti in corso.	
	Decorso inutilmente tale termine, il Committente potrà procedere alla revoca	
	dell’incarico e affidare a terzi le prestazioni residue a carico dell’Affidatario, che sarà	
	tenuto a sopportare eventuali maggiori oneri sostenuti.	
	L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali	
	derivanti dai fatti che hanno determinato la revoca. È fatto obbligo all’Affidatario di	
	collaborare con il Committente e fornire ogni documentazione richiesta inerente	
	all’incarico. Eventuali osservazioni devono essere presentate entro dieci (10) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine, le penali si intendono	
	accettate definitivamente.	
	Art. 11. Obblighi di tracciabilità	
	I pagamenti verranno effettuati all’Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul	
	conto corrente dedicato intestato a _____ nato a _____ i il // e	
	residente a _____ e identificato con codice	
	IBAN _____	
	La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è _____ nato a	
	_____ il //, e domiciliato, ai fini del presente contratto, in via	
	_____, che lo stesso ha comunicato alla Committente con	
	conforme nota scritta.	
	Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite	
	senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà	
	alla automatica risoluzione del presente contratto. L’Affidatario è tenuto, a pena di	
	nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3 della legge n.136/2010 al fine	
	di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico professionale.	

Art. 12. Pagamenti

Il pagamento del compenso avverrà a saldo, entro **60 (SESSANTA)** giorni dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi previa verifica contributiva. Il pagamento è disposto nel termine sopra indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal CSP, da parte del RUP.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso. L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, 09126 Cagliari

Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926

Il codice ufficio fatturazione: 8H52JD.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Si conviene con assoluto rigore che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà obbligatoriamente contenere il codice CUP e CIG nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2026-xx) nonché il numero dell'ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione

della fattura emessa.

Art. 13. Coperture Assicurative

In applicazione dell'art. 5 del DPR n. 137/2012, l'Affidatario risulta assicurato presso

..... con polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti

dallo svolgimento delle attività di propria competenza, al n° rilasciata

in data da, agenzia di, con massimale di

L'Affidatario esonera la Committente dalle responsabilità e conseguenze relative ad

incidenti e infortuni che, in dipendenza dell'espletamento dell'incarico, possano

verificarsi a sé o ai propri collaboratori.

In applicazione dell'art. 53, comma 4, del Codice dei contratti, l'Affidatario ha

costituito la cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria serie n°,

rilasciata da in data, la cui somma garantita è pari al

3% del valore del contratto, corrispondente a € (diconsi Euro

.....), valida dal al

Tale cauzione, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante e sostanziale

del contratto e sarà svincolata ai sensi di legge. In caso di inadempienze contrattuali

da parte dell'Affidatario, la ASL n. 8 CA avrà diritto di valersi della cauzione.

L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine prefissato dalla ASL n. 8

CA, qualora quest'ultima abbia dovuto utilizzarla, in tutto o in parte, durante

l'esecuzione del contratto.

Art. 14. Facoltà di revoca; clausola risolutiva espressa-; recesso

La ASL n. 8 CA si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora:

- l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso ai sensi dell'art 126 del D.Lgs 36/2023;
- si verifichino gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte

	dell’Affidatario.	
	Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La ASL n. 8 CA	
	potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso si verifichi una	
	delle seguenti ipotesi:	
	a) Ritardo nella consegna degli elaborati, documentazione tecnica o delle	
	prestazioni previste dal contratto, superiore a 10 giorni dal termine stabilito,	
	o comunque pregiudizievole per il buon esito dell’incarico;	
	b) Accertamento di evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella	
	conduzione dell’incarico affidato;	
	c) Inosservanza ingiustificata delle condizioni del contratto, delle norme di	
	legge o aventi forza di legge, o mancata produzione della documentazione	
	richiesta dal RUP;	
	d) Mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8, della Legge	
	n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico.	
	In caso di risoluzione, l’Affidatario dovrà consegnare all’ASL n. 8 CA tutta la	
	documentazione tecnica e i dati necessari per consentire l’esecuzione del contratto	
	da parte della stessa o di terzi.	
	La ASL n. 8 CA può recedere dai singoli contratti attuativi contratto ai sensi dell’art.	
	123 D.lgs 36/2023, in qualsiasi momento ed a prescindere dallo stato di esecuzione	
	delle prestazioni per motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti)	
	giorni, da comunicarsi all’Affidatario via PEC. In tal caso, la ASL n. 8 CA sarà tenuta al	
	pagamento:	
	• delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento della	
	comunicazione, come attestate dal verbale di verifica;	
	• delle spese sostenute dall’Affidatario.	

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danni alla ASL n. 8 CA.

Qualora, durante l’esecuzione del contratto, venga attivata una Convenzione Consip ai sensi dell’art. 26, co. 1, della Legge n. 488/99 relativa al servizio oggetto del contratto, l’Affidatario dovrà uniformarsi ai parametri prezzo-qualità di Consip. In caso contrario, la ASL n. 8 CA potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 15 Proprietà degli elaborati

Ciascun documento, elaborato progettuale comunque qualificato è da ritenersi di proprietà piena ed esclusiva della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione o utilizzazione a qualunque titolo, così come introdurvi modifiche o variazioni, senza che l’Appaltatore possa avere alcunchè da obiettare.

Tutte le informazioni, notizie ed informazioni di cui l’affidatario sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle prestazioni sono coperte dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

Art. 16. Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto, o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, e che non possa essere risolta in via conciliativa tra le parti, qualunque sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari.

Si precisa che è espressamente esclusa la clausola arbitrale.

Art. 17. Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e ai fini della competenza giuridica, le parti eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto n. 12 – 09126 e digitale nella propria pec registrata ufficialmente.

Art. 18. Documenti allegati al contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- l'offerta economica, sebbene non allegata materialmente al presente contratto;
- il Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).

Le parti concordano che fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- la cauzione definitiva;
- la dichiarazione di tracciabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Patto di integrità;
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000, in riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, comma 16-ter, e all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Detti elaborati, sottoscritti da entrambi i contraenti, restano depositati e custoditi presso la ASL n. 8 CA.

Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta dall'Affidatario, fa piena prova e il suo contenuto è incontestabile dall'Affidatario, che rinuncia a opporre eccezioni al riguardo.

Art. 19. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si

	impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per	
	quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal	
	"Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di	
	Cagliari" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario Asl 8 del n. 110	
	del 27/6/2025. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri	
	collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire	
	causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione,	
	contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a	
	10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero	
	presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto,	
	fatto salvo il risarcimento dei danni.	
	Art. 20. Patto di integrità	
	L'Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità",	
	individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.	
	Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del	
	contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale,	
	all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ASL 8 per un periodo di tempo	
	compreso tra sei mesi e tre anni.	
	Art. 21. Divieto di Pantouflage/Revolving Door	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n.	
	190/2012, l'Affidatario si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla	
	cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza	
	o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali nel corso dell'affidamento. In caso di violazione di tale obbligo,	
	il contratto sarà risolto di diritto e l'Affidatario e sarà tenuto alla restituzione di tutti	

	i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.	
	Art. 22. Registrazione e spese di contratto	
	Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà	
	registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese	
	conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.	
	Art. 23. RUP - Trattamento dei dati	
	Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del	
	Progetto (RUP) di ciascun intervento svolge altresì le funzioni di Responsabile della	
	fase esecutiva ai sensi dell'art. 114 del medesimo Codice.	
	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della	
	sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs.	
	196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il "Codice in	
	materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali	
	conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che	
	spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa	
	forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
	stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si	
	impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e	
	trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i,	
	con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	Il trattamento dei dati personali avverrà altresì nel rispetto delle Linee guida AGID	
	sulla conservazione digitale per la gestione documentale elettronica.	
	Art. 24. Interpretazione del contratto e del capitolato	
	In caso di discordanza tra i vari elaborati, prevale la soluzione più aderente alle finalità	

	per le quali la prestazione è stata richiesta e comunque quella che meglio risponde ai	
	criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.	
	In caso di norme del Capitolato Speciale Prestazionale tra loro non compatibili o	
	apparentemente non compatibili, trovano applicazione:	
	a) in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione alle regole	
	generali;	
	b) in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative,	
	regolamentari o all'ordinamento giuridico;	
	c) in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio;	
	d) infine, quelle di carattere ordinario.	
	L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato	
	Speciale Prestazionale deve tenere conto delle finalità del contratto e dei risultati	
	ricercati con l'attuazione degli obiettivi dell'incarico. Per ogni altra evenienza si	
	applicano gli articoli 1362-1369 del Codice Civile.	
	Qualunque disposizione omessa o non correttamente riportata nel Capitolato	
	Speciale Prestazionale, ma contenuta nelle normative che regolano l'appalto e	
	l'esecuzione dei servizi, deve comunque essere rispettata secondo il suo testo	
	originale.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari	
	Ing. Fabio Francesco Farci	
		

